

AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di comunicazione dati IVA e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Premessa

L'obbligo di presentazione della **comunicazione annuale dati IVA** è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotte dall'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, con l'intento di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti nel rispetto comunque degli obblighi comunitari.

Infatti, il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, si sostituisce all'obbligo, soppresso dall'art. 11 del citato D.P.R. n. 435 del 2001, di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA che dovevano invece essere presentate per ciascun periodo di liquidazione (mese o trimestre). La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

Nel presente modello, estremamente semplificato, il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del *pro rata*), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione annuale, alle cui istruzioni può farsi comunque riferimento al fine di una corretta compilazione della presente comunicazione.

L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA decorre dal periodo d'imposta 2002, per il quale non devono essere più presentate le dichiarazioni IVA periodiche. Pertanto, la prima delle comunicazioni previste dal richiamato articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 dovrà essere presentata entro il mese di febbraio del 2003.

La natura e gli effetti del nuovo adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'**applicazione della sanzione amministrativa** da 258 a 2.065 euro, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 322.

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.

Reperibilità dei modelli

In base alle disposizioni recate dall'articolo 8-bis, comma 1 del D.P.R. n. 322 del 1998, la comunicazione annuale dati IVA deve essere redatta utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it o dal sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello di comunicazione dati IVA devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE



COMUNICAZIONE DATI IVA

Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.


Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
 - i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art. 19-bis2. **L'esonero non si applica** invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) ovvero siano stati effettuati acquisti ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 5 (oro e argento con il metodo del *reverse-charge*);
 - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 2.582,28, pari a 5 milioni di lire, elevato a euro 7.746,85, pari a 15 milioni di lire, se esercitano l'attività agricola nei comuni montani, sempre sussistendo le altre condizioni indicate dalla norma);
 - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
 - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
 - i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
 - le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n.133 e successive modificazioni, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che avendo esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 398/1991, sono esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
- i soggetti di cui all'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
 - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
 - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
 - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione (e quindi per il primo anno è l'anno 2002 cui occorre fare riferimento) un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire) ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale.

Ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

Modalità e termini di presentazione

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere **presentato esclusivamente in via telematica**. È pertanto **esclusa ogni altra modalità di presentazione**. **Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno** e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.



COMUNICAZIONE DATI IVA

La comunicazione può essere presentata in via telematica:

- a) direttamente dal contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sussista l'obbligo di presentare tale dichiarazione.

I modelli di comunicazioni dati IVA si considerano presentati nel giorno in cui sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione dei predetti modelli è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Modalità di abilitazione

1) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario presentare una domanda agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente, in base al domicilio fiscale del richiedente;

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi, sono disponibili presso gli uffici stessi oltre che sul sito www.agenziaentrate.it, sezione "Servizi on-line - Entratel"; essi possono essere anche ricevuti via fax previa richiesta telefonica al numero 848.800.333.

Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile consultare il sito <http://assistenza.finanze.it>.

2) Dichiarazione presentata via Internet

Requisito essenziale per la presentazione via Internet della comunicazione dati IVA è il possesso del codice PIN.

Le persone fisiche possono richiedere direttamente il codice PIN utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito internet fisconline.agenziaentrate.it. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante legale, quest'ultimo deve già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della comunicazione dati IVA deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società.

La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante legale";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della comunicazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario abilitato.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati art. 3, comma 3 e società del gruppo art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni)

Incaricati abilitati

Gli incaricati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a presentare all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

L'accettazione delle comunicazioni è facoltativa e l'incaricato del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.



COMUNICAZIONE DATI IVA

Società appartenenti a gruppi

Nell'ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle comunicazioni dati IVA, relative ai soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente abbia i requisiti per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo attraverso il predetto servizio.

Ai sensi dell'art. 43-ter, quarto comma, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni relative alle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla relativa presentazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

Per incaricare un'altra società del gruppo alla presentazione telematica delle proprie comunicazioni dati IVA, la società deve consegnare tali comunicazioni, debitamente sottoscritte, alla società incaricata; quest'ultima dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati, come descritti nel paragrafo seguente.

Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione annuale dati IVA

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificativo del D.P.R. n. 322 del 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato, comprese le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" delle suddette comunicazioni, per essere poi trasmessa, unitamente ai dati contenuti nella comunicazione per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate;

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale del modello di comunicazione dati IVA ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate;

- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare da uno a cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.



COMUNICAZIONE DATI IVA

Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni. Trascorso tale periodo la comunicazione di avvenuta presentazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

Casi particolari di presentazione

Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo

Gli enti e le società che si sono avvalsi per l'anno cui si riferisce la comunicazione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73, presentano ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati.

Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione con riferimento esclusivo alla propria attività e non anche a quella relativa all'intero gruppo.

Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate.

Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante l'anno d'imposta oggetto della comunicazione dati

1) Nel caso in cui il **soggetto dante causa** (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il **soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) **deve presentare due distinte comunicazioni dati:**


- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al *contribuente*, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al *dichiarante* i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

2) Nel caso invece in cui il **soggetto dante causa non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata:

- **dal soggetto avente causa**, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **ha comportato la cessione del debito o del credito IVA**; tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
- **da ciascuno dei soggetti** coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **non ha comportato la cessione del debito o credito IVA** in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione.

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della comunicazione dati

In tale ipotesi, la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal **soggetto dante causa** nel corso dell'intero anno precedente, deve essere sempre presentata dal **soggetto avente causa** se il soggetto dante causa **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.



COMUNICAZIONE DATI IVA

Nell'ipotesi invece in cui a seguito dell'operazione straordinaria **non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascun soggetto partecipante all'operazione **assolverà autonomamente l'adempimento** dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell'anno successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

Naturalmente, nell'ipotesi di **successione ereditaria**, la comunicazione è presentata in ogni caso dagli eredi per l'intero anno d'imposta riportando il valore 7 nella casella codice di carica.

Soggetti non residenti

Rappresentante fiscale

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art. 17, secondo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.

Soggetti non residenti identificati direttamente

I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta.

Soggetti che nell'anno d'imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente

In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d'imposta ma ovviamente in periodi diversi di detto anno, operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione.

Stabile organizzazione

In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1.

Pertanto, qualora un soggetto non residente abbia operato in Italia durante l'anno d'imposta mediante stabile organizzazione nonché mediante rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente, devono esser presentate autonome comunicazioni per le operazioni a ciascuno di essi imputabili.

Modalità di compilazione

Dati richiesti

Il presente modello si compone di 2 facciate:

- la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene, al di sopra del riquadro, i campi relativi agli elementi identificativi del contribuente, che devono essere sempre compilati, nonché le sezioni di cui si compone il modello.

SEZIONE I - DATI DI CARATTERE GENERALE


ANNO DI IMPOSTA: indicare l'anno solare cui si riferisce la comunicazione dei dati IVA.

Contribuente

PARTITA IVA: indicare il numero di partita IVA del soggetto d'imposta.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.

CONTABILITÀ SEPARATE: barrare la casella se il contribuente ha esercitato, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell'art. 36. La casella deve essere barrata, ovviamente, anche nell'ipotesi in cui il



COMUNICAZIONE DATI IVA

contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, anche dalla presente comunicazione.

COMUNICAZIONE DI SOCIETÀ ADERENTE AD UN GRUPPO IVA: barrare la casella se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si avvale della particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73.

EVENTI ECCEZIONALI: barrare la casella qualora il termine di presentazione della presente comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale.

Dichiarante

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la dichiarazione.

CODICE CARICA: indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente tabella:

- 1 Rappresentante legale, negoziale, di fatto, o socio amministratore;
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7 Erede del contribuente;
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9 Soggetti risultanti da operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario di azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.).

CODICE FISCALE SOCIETÀ DICHIARANTE: nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell'apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

SEZIONE II – DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

AVVERTENZA: chiarimenti e approfondimenti riguardanti le diverse tipologie di operazioni da indicare nella presente sezione, sono forniti nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA e nella relativa appendice cui si fa rinvio.


Gli importi, da indicare al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dell'art. 73, comma 1, lett. e), dell'art. 74, commi 4 e 5, ovvero in base ad altre particolari disposizioni, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta comprendendovi, pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'IVA a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.



TABELLA CODICI CARICA

A large, solid gray rectangular area that serves as a placeholder for a table. The table content is not visible.

COMUNICAZIONE DATI IVA

Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100 del 1998, per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta

I contribuenti che adottano nell'anno d'imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo) devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Operazioni attive

Rigo CD1, campo 1, indicare l'**ammontare complessivo**, al netto dell'IVA, **delle operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all'interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota "zero"), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis.

Nel rigo vanno compresi anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.

Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (**editori**) devono indicare nel rigo l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Di cui:

Rigo CD1, campo 2, indicare l'ammontare complessivo delle **operazioni non imponibili** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo:

- esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell'art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. **Non devono essere invece comprese le operazioni intracomunitarie** di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate nel successivo campo 4;
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;
- altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati, ecc.).

Rigo CD1, campo 3, indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, delle **operazioni esenti** di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni.

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono comunque indicare in questo campo esclusivamente l'ammontare delle operazioni di cui ai numeri 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

Rigo CD1, campo 4, indicare l'ammontare complessivo delle **cessioni intracomunitarie di beni** non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie già inclusi nel campo 1 nonché, ovviamente, gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei registri anzidetti.

Nel rigo vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro, nonché le cessioni intracomunitarie di oro da investimento.



COMUNICAZIONE DATI IVA

Operazioni passive

Rigo CD2, campo 1, indicare l'**ammontare complessivo**, al netto dell'imposta, **degli acquisti** all'interno, intracomunitari, delle importazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, nonché degli acquisti annotati ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 5, e degli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Di cui:

Rigo CD2, campo 2, indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti non imponibili** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo:

- acquisti all'interno e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
- acquisti all'interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.

Nel rigo **non devono essere comprese** le operazioni intracomunitarie non imponibili, di cui solo gli acquisti di beni devono invece essere indicati nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 3, indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, degli **acquisti all'interno esenti** (art. 10 D.P.R. n. 633/1972 e art. 6, L. n. 133 del 1999), delle importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa lett. a) nonché delle importazioni di oro da investimento.

Nel presente rigo **non deve essere compreso** l'ammontare degli acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. n. 331/1993) compresi quelli di oro da investimento, da comprendere invece, nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 4, indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti intracomunitari di beni** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo, inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi:

- gli acquisti intracomunitari di oro industriale e argento puro, nonché gli acquisti intracomunitari di oro da investimento (esenti da IVA);
- gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Nel rigo **non deve essere compreso** l'ammontare degli acquisti di servizi intracomunitari, già incluso nel campo 1 del medesimo rigo.

Importazioni di oro industriale ed argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana

Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, in applicazione della Sesta Direttiva CEE (art. 23) e della normativa nazionale di attuazione (legge n. 7 del 17 gennaio 2000), l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

L'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di tali beni vanno evidenziati nel **rigo CD3**, rispettivamente nella prima e nella seconda colonna. Inoltre, l'imposta relativa alle medesime operazioni va inclusa nel **rigo CD4** come IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel **rigo CD5**, come imposta detraibile (risultante dal registro degli acquisti).

SEZIONE III - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

AVVERTENZA: gli importi da indicare nella presente sezione devono essere al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26.

Acquisti intracomunitari e acquisti da soggetti non residenti

L'imposta relativa agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, compresi quelli effettuati con il metodo del *reverse charge*, nonché l'imposta relativa agli acquisti da soggetti non residenti (compresi quelli di servizi resi in Italia da prestatore estero a committente nazionale), effettuati ai sensi dell'art. 17, comma 3, deve essere compresa, quale IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), nel **rigo CD4** e, quale IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti), nel **rigo CD5**.



COMUNICAZIONE DATI IVA

Rigo CD4, indicare l'ammontare dell'**IVA esigibile**, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 9.

Rigo CD5, indicare l'ammontare dell'**IVA detraibile** relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 9.

Rigo CD6, campo 1, indicare l'ammontare dell'**IVA a debito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD4 e CD5.

Rigo CD6, campo 2, indicare l'ammontare dell'**IVA a credito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD5 e CD4.

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
 - se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
 - la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.
- Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

